



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art.429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 555 del Ruolo Generale dell'anno 2015 promossa con ricorso depositato in data 5 giugno 2015 da

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via Cecati n. 1/i presso e nello studio dell'avv. Paola Soragni che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via Monte Marmolada n.5 e rappresentato e difeso dall'avv.Vinicio Sacchetti in forza di procura generale alle liti a ministero Notaio dott. Gabriele Bertuzzi del 12.03.2013 n. 21943 rep.

RESISTENTE

In punto a : malattia professionale.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 27 gennaio 2017

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 27 gennaio 2017

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 5 giugno 2015 regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'I.N.A.I.L., perché fosse condannato a corrisponderle tutte le prestazioni di legge sia per la temporanea sia per il danno biologico a seguito delle malattie professionali denunciate in data 23 marzo 2013 unificandolo con altri eventuali postumi accertati in corso di causa

Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 25 agosto 2015 l'Inail chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che esplicava dettagliatamente.

La causa istruita con l'escussione di testi e consulenza tecnica d'ufficio veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art.429 c.p.c. all'udienza odierna.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Si evidenzia, innanzitutto, che il ctu ha ritenuto la sussistenza delle patologie denunciate (sindrome del tunnel carpale dx, meniscopatia bilaterale sottoposta ad intervento e lesione tendinea delle spalle bilaterale operata) e la loro origine



professionale.

Il ctu ha ritenuto l'origine professionale di tutte e tre le malattie.

In particolare per quanto attiene alla sindrome del tunnel carpale dx il ctu ha rilevato che: “ Il ctu stima che per l'esposizione a vibrazioni mano braccio indicata nel DVR Autostile d'atti ...tale patologia è da considerarsi tabellata e che il questionario per INAIL redatto dall'azienda è citato un ulteriore elemento di rischi: la presa di pinza e/o a uncino per almeno 1/3 della durata del lavoro. Infine, elementi coerenti con l'eziologia professionale sono l'uso di chiavi e mazze e altri utensili manuali dal 1988(sottolinea il dr. Lusetti) e soprattutto in ~~1994~~ , il fatto che i disturbi siano iniziati sulla mano dominante, la coesistenza di altri possibili segni di sovraccarico sui gomiti ove si inseriscono anche tendini che passano attraverso il tunnel carpale. Tutto ciò non permette di dimostrare per l'oggetto di questa discussione la natura non professionale della malattia tabellata ed anzi depone per una probabile causalità o concausalità efficiente professionale del STC dx”... la meniscopatia (bilaterale) è tabellata dal 2008 (ma non nel 1994) a mio avviso per il mantenimento di posture incongrue (postura inginocchiata)...ritengo quindi che la natura professionale delle meniscopatie bilaterali per l'oggetto di questa discussione sia probabile...tendinopatia bilaterale delle spalle. Questa patologia si è manifestata più recentemente è stata operata con buon esito è tabellata nel 2008 e a mio avviso si dimostra come molto probabilmente professionale sia per la coerenza della descrizione delle lavorazioni nel tempo che per la comune conoscenza delle attività di autoriparazione che per studi di letteratura in relazione alle posture con sbraccio rilevante”.

Si evidenzia che non essendo rilevabile la prescrizione d'ufficio e non avendo l'Inail sollevato eccezione di prescrizione devono essere riconosciute tutte le malattie



professionali denunciate in relazione alle quali il ctu ha ritenuto provato il nesso di causalità con l'attività lavorativa.

In particolare si rileva che l'Inail secondo quanto opinato dalla giurisprudenza della Suprema Corte può rinunciare alla prescrizione. Ne consegue, pertanto, che essendo la prescrizione rinunciabile la stessa risulta disponibile e, quindi, non rilevabile d'ufficio.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 27323/2005, n. 1976/2004, n. 12968/1995) “La prescrizione triennale del diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali, prevista dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può formare oggetto di rinuncia tacita da parte dell'I.N.A.I.L., per effetto di un comportamento inequivocamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione già maturata. Pertanto, poiché è sempre necessario al riguardo un comportamento dell'istituto assicuratore di riconoscimento di un presupposto di fatto del diritto in modo inequivoco, in nessun modo può costituire rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione la doverosa trattazione istituzionale della patologia e la reiezione della domanda nel merito, anziché per prescrizione.”

Il ctu ha, poi, quantificato il grado di inabilità complessivo , delle patologie della STC dx, meniscopatia bilaterale e della tendinopatia bilaterale unificandolo alla preesistenza del 4% , nel grado di inabilità complessivo del 18%.

Sussiste, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire la rendita ex art. 13 DLgs 38/2000 per menomazione del 18% con conseguente condanna dell'Inail a corrisponderla, nella misura di legge oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.

Al ricorrente va poi corrisposta l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ex art. 68 dpr n. 1124/1965 per 150 giorni di cui 30 per l'intervento al



tunnel carpale dx e 60 giorni per ciascun intervento alle spalle tutti successivi alle denunce per malattia professionale come risulta dalla documentazione in atti e dalla ctu oltre interessi legali dal dovuto al saldo

Non risulta, invece dovuta l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta di 30 giorni per l'intervento alle ginocchia in quanto lo stesso è stato effettuato nel 1996, considerato il disposto dell'art. 52 T.U. n. 1124/1965

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte in favore dell'avv. Paola Soragni che si è dichiarata procuratore antistatario Devono, infine, essere poste definitivamente a carico dell'Inail stante la soccombenza le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.555/2015 , così provvede :

- 1) Dichiarare il diritto di **XXXXXXXXXX** a percepire la rendita ex art. 13 DLgs 38/2000 per menomazione del 18%
- 2) Condanna l'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di quanto sopra nella misura di legge con interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo
- 3) Dichiarare il diritto di **XXXXXXXXXX** a percepire l'indennità giornaliera per inabilità temporanea nella misura di legge per 150 giorni come specificati motivazione e condanna l' INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore a corrisponderla per 150 giorni oltre interessi legali dal dovuto al saldo
- 4) Condanna l'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore a

rifondere a _____ le spese processuali che liquida nella somma di euro 2600,00 oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv.Paola Soragni, procuratore antistatario

5) Pone definitivamente a carico dell'Inail le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Reggio Emilia, 27 gennaio 2017

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri